

SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE

Allegato E**Modalità procedurali aggiornate per l'istituzione di farmacie nei luoghi ad alto transito (art. 7 L.R. 2/2016), in vigore a partire dal 2022**

Con deliberazione di Giunta regionale n. 2001 del 29/11/2021, trasmessa in allegato, sono state aggiornate le modalità procedurali per l'istituzione di farmacie aggiuntive previste dalla DGR n. 857/2017.

In particolare, a partire dall'anno 2022:

- non sono più previsti termini temporali predefiniti per le diverse fasi del procedimento ed eventuali farmacie aggiuntive saranno istituite con cadenza semestrale;
- le modalità di esercizio del diritto di prelazione eventualmente spettante al Comune sulla farmacia aggiuntiva sono allineate a quelle previste dall'art. 4 comma 1 della LR 2/2016, nell'ambito del procedimento di revisione della pianta organica della farmacia.

La procedura aggiornata prevede quanto segue:

- a) i Comuni interessati inviano all'Azienda USL di riferimento la richiesta di istituzione di sedi farmaceutiche aggiuntive di cui all'art. 7 della LR 2/2016, indicando il luogo dove istituire la farmacia, documentandone la rispondenza ai requisiti di legge e indicando la volontà di esercitare il diritto di prelazione, qualora tale diritto sussista;
- b) le Aziende USL curano l'istruttoria delle richieste pervenute e le trasmettono alla Regione unitamente al parere previsto dalla legge; nel compiere l'istruttoria, con riferimento all'eventuale volontà di esercitare il diritto di prelazione espressa dal Comune, le Aziende USL tengono conto che, ai sensi dell'art. 11, comma 10 del DL 1/2012 e s.m., fino al 2022 i Comuni godono del diritto di prelazione su tutte le farmacie aggiuntive istituite, mentre, a partire dal 01/01/2023, trova applicazione il cosiddetto criterio dell'alternanza, di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, secondo il quale il diritto di prelazione dei Comuni sussiste nel limite della metà delle sedi vacanti e di nuova istituzione;
- c) la Giunta regionale, con cadenza semestrale, entro i mesi di giugno e di dicembre, adotta il provvedimento di istituzione delle sedi farmaceutiche aggiuntive di cui all'art. 7, comma 2 della LR 2/2016;
- d) nel caso in cui il Comune richiedente abbia indicato di voler esercitare il diritto di prelazione sulla farmacia aggiuntiva e tale diritto sussista, il provvedimento di istituzione della sede farmaceutica aggiuntiva di cui alla lettera c) che precede contiene anche la contestuale assegnazione della sede al Comune;
- e) qualora il Comune non eserciti il diritto di prelazione sulla farmacia istituita, ovvero nel caso in cui, dopo aver esercitato il diritto di prelazione, il Comune non apra la farmacia nel termine di un anno dalla data di istituzione, il responsabile del Servizio regionale competente provvede a dichiarare la farmacia aggiuntiva disponibile per il privato esercizio.

La delibera di Giunta regionale n. 2001 del 2021 e ogni utile informazione sono disponibili all'indirizzo: <http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/farmacie-alto-transito>